

Norme nazionali e regionali che incidono sull'applicazione del delitto di maltrattamenti di animali

La legge n. 189 del 20 luglio 2004, entrata in vigore l'1 agosto 2004 ha introdotto il titolo IX bis del libro secondo del Codice penale: " Delitti contro il sentimento degli animali".

L'art. 3 di detta legge ha introdotto l'art 19 ter delle disposizioni di Coordinamento e transitorie del Codice penale.

L'ultima parte dell'art. 19 ter prevede che le disposizioni del titolo IX bsi del libro II del Codice Penale non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente.

Il 20 ottobre 2009, la regione Toscana ha approvato la Legge del n. 59: norme a tutela degli animali.

L'art. 15 di detta legge disciplina le manifestazioni storiche e culturali.

In particolare l'art 15 prevedeva che:

- venisse istituito un elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l'impiego di animali;
- la Giunta Regionale iscrivesse di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno 10 anni;
- le singole manifestazioni iscritte nell'elenco fossero autorizzate dal Comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'azienda USL, secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'art 41 della stessa legge.

Il 9 agosto 2010 la Regione Toscana, con decreto n. 4095, ha pubblicato il primo elenco delle manifestazioni storiche.

In detto elenco è compreso il palio di Siena.

Il 4 agosto 2011, la Regione Toscana ha approvato il regolamento n. 38/R per l'attuazione della Legge Regionale 20/10/2009 n. 59, regolamento previsto dall'art 41 della medesima legge.

L'art. 6 del regolamento disciplina le manifestazioni storico – culturali previste dall'art. 15 della legge 59/2009.

L'art. 6 prevede che :

- sia istituito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento;

- **detto servizio debba vigilare anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali;**

- la pista debba essere delimitata da strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l'incolumità degli spettatori. *(mai nessuno che si preoccupi dei fantini)*

- le manifestazioni iscritte nell'elenco previsto dall'art. 15 della Legge Regionale 59/2009, siano autorizzate dal Comune in cui si svolgono.

Il 14 febbraio 2012 con legge n. 5 la Regione Toscana ha approvato un provvedimento teso a valorizzare le associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.

La legge stabilisce un complesso iter in base al quale le associazioni, e chi rappresenta le manifestazioni, avrebbero dovuto fare richiesta per essere iscritte nell'apposito elenco.

La legge non distingue tra manifestazioni con l'uso di animali e manifestazioni senza l'uso di animali.

Il termine d'iscrizione è spirato il 31 ottobre 2012.

L'11 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle associazioni e delle manifestazioni che operano ricostruzioni o rievocazione storiche.

Il Palio di Siena non compare ne tra le manifestazioni di rievocazione storica, ne tra quelle di ricostruzione storica.

Il 3 dicembre 2012 la Regione approvava la legge n. 69.

L'art 21 di detta Legge modifica l'art. 15 della legge Regionale 20 ottobre 2009 n. 59.

La disposizione così recita:

“Le manifestazioni che prevedono l’impiego di animali, comprese quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge regionale 14 febbraio 2012 n. 5 sono autorizzate dal Comune dove si svolgono, sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 41, previo parere favorevole dell’azienda USL competente.”

Viene quindi abrogato il primo comma del precedente articolo 15 in cui si istituiva l’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della regione e nelle quali è previsto l’utilizzo di animali.

Ciò malgrado il 24 luglio 2013 con atto n. 2949 il dirigente del servizio prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e lavoro alimenti e veterinaria, ha pubblicato un decreto in cui, richiamando l’art. 15 Legge n. 59/2009, secondo la precedente formulazione, ha approvato un nuovo elenco di: *“Manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l’impiego di animali”*.

In tale elenco è compreso il palio di Siena.

* * * * *

In base a questo contesto normativo e regolamentare si può riassumere:

- l’art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del c.p. esclude l’applicazione del titolo IX bis dello stesso codice alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione.
- la Regione Toscana, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 19 ter, con Legge regionale n. 59/2009, art 15, ha istituito un elenco delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che prevedono l’impiego di animali.
- a rubrica dell’articolo è: *“Manifestazioni Storico culturali”* stessa espressione utilizzata dall’art. 19 ter delle disp. Coord. E trans, c.p.;
- la Regione ha delegato ai Comuni il potere di autorizzare le singole edizioni delle manifestazioni iscritte nell’elenco,
- l’autorizzazione viene concessa dal comune, previo parere della USL competente, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento previsto dall’art. 41 L. 59/2009;

- la Regione Toscana ha emanato il regolamento con cui si disciplina l'effettuazione di dette manifestazioni. Regolamento 4 agosto 2011 n. 38 art. 6;
- il regolamento vieta l'impiego di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali;
- la Regione Toscana ha istituito una serie di elenchi che riguardano le associazioni e le manifestazioni di ricostruzione o di rievocazione storica, a prescindere che esse impieghino animali. Legge Regionale n.5 del 4 febbraio 2012;
- il palio di Siena non è ricompreso in detti elenchi;
- la regione Toscana, con legge 3 dicembre 2012 n. 69, ha modificato, in parte abrogandolo l'art. 15 della Legge n. 59/2009, abrogandolo nella parte in cui istituiva un elenco delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che prevedono l'impiego di animali;
- con detta modifica la Regione ha anche modificato il titolo dell'articolo: “ *Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali*”;
- la nuova versione l'art. 15 dispone che le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, comprese quelle iscritte nell'elenco previsto dalla Legge n.5/2012, siano autorizzate dal Comune in cui esse si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento previsto dall'art. 41 L. 5/2012, (Regolamento 4 agosto 2011 n. 38 art. 6), previo parere favorevole della USL competente;
- malgrado la modifica dell'art. 15 della Legge Regionale 59/2009 e l'abrogazione della norma nella parte in cui prevedeva l'istituzione dell'elenco delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che prevedono l'impiego di animali, il dirigente del servizio prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e lavoro alimenti e veterinaria, ha pubblicato un decreto in cui richiamando l'art. 15 Legge n. 59/2009, secondo la precedente formulazione, ha approvato un nuovo elenco di: “*Manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l'impiego di animali*”.
- in tale elenco è compreso il palio di Siena.

Si può concludere

1. le norme previste dal capo IX bis del libro II del codice penale non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente,

2. la Regione Toscana ha delegato ai comuni l'autorizzazione di dette manifestazioni;
3. i comuni devono attenersi al regolamento n. 38 /R del 4/08/2011, e devono ottenere il parere favorevole della USL competente;
4. la usl
5. l'elenco delle manifestazioni storiche e culturali è stato pubblicato dalla Regione anche successivamente alla modifica/abrogazione della norma che lo istituiva;
6. il Palio è incluso in detto elenco
7. **la USL oltre a fornire un parere al Comune di deve vigilare sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali**
8. il Comune di Siena autorizza il Palio

Le domande

- il Comune di Siena ottiene il parere della USL competente ?
- ove il Comune di Siena ottenesse detto parere, e la USL prendesse atto del regolamento comunale sui farmaci, si potrebbe sostenere che l'autorizzazione che lo stesso Comune rilascia a se stesso, integra quanto previsto dall' art. 19 ter delle disp. di coord. e trans. del c.p., avendo la Regione delegato al Comune il potere di autorizzare il Palio conferitogli dalla legge?
- in tal caso al Palio si applicherebbe quanto previsto dal titolo 9 bis del libro secondo del c.p.?
- per altro verso sarebbe possibile sostenere che con l'adozione del regolamento sull'uso dei farmaci il Comune di Siena ha applicato quanto prescritto dall'art. 6 del regolamento regionale n. 38/R del 4 agosto 2011, a prescindere dall'intervento della USL, la quale, è bene ricordarlo è chiamata a vigilare su questo tema?
- Il coinvolgimento della USL potrebbe essere utile a fissare un aggancio normativo al regolamento comunale sui farmaci che sino ad oggi è stato assunto dal Comune di Siena senza alcun riferimento ad una normativa di rango superiore?
- vi è infine da chiedersi se la delega conferita alle regioni dall'art. 19 ter, è altrimenti delegabile dalle regioni ai comuni, tenendo conto che in nessun atto normativo o regolamentare della regione Toscana è richiamato implicitamente o esplicitamente l'art 19 ter delle disp. di coord. e trans. del c.p.